

Con l'introduzione della nuova IMU ad opera della Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) il Legislatore ha previsto che la **dichiarazione IMU va presentata entro il 30.6 dell'anno successivo** a quello in cui sono intervenute **variazioni rilevanti ai fini dell'imposta, che il Comune non può rilevare** con la consultazione della banca dati catastale.

Per la presentazione della dichiarazione IMU va utilizzato il modello approvato con il DM 30.10.2012 relativo alla "vecchia" IMU in attesa dell'approvazione, con apposito DM, del modello relativo alla "nuova" IMU.

Anche per gli enti non commerciali rimane invariato quanto previsto in passato e pertanto continua ad essere previsto l'utilizzo dello specifico modello di dichiarazione IMU ad essi riservato approvato con il DM 26.6.2014.

ESENZIONE IMU 2020 PER EMERGENZA COVID-19

A seguito dell'emergenza COVID-19 nel 2020 sono stati previsti molteplici casi di esenzione dal versamento dell'IMU a favore dei soggetti che svolgono attività particolarmente danneggiate dall'emergenza (Informative SEAC [5.6.2020, n. 167](#); [4.12.2020, n. 357](#); [10.12.2020, n. 362](#) e [30.12.2020, n. 385](#)).

Con una recente FAQ, pubblicata sul proprio sito Internet, il MEF ha evidenziato che, in considerazione del fatto che **il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili** per verificare il corretto assolvimento dell'IMU 2020 al ricorrere delle fattispecie di esonero previste dai Decreti emanati a seguito dell'emergenza COVID-19, **i soggetti che hanno fruito di tali esenzioni sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU entro il prossimo 30.6.2021.**

In particolare, nella dichiarazione IMU dei predetti soggetti **va barrata la casella "Esenzione"**

Caratteristiche (1)		INDIRIZZO (2)					
1		2					
Dati catastali identificativi dell'immobile							
sezione	foglio	particella	subalterno	categoria/qualità	classe	n. protocollo	anno
3	4	5	6	7	8	9	10
Immobile storico o inagibile/inabitabile	Valore	% possesso	Riduzione per terreni agricoli	Esenzione			
11	12	13	14	15			
Inizio/termine del possesso o variazione imposta	Detrazione per l'abitazione principale		Data di ultimazione dei lavori				
giorno	mese	anno	giorno		mese	anno	
16			17		18		

Merita evidenziare che nella citata FAQ il MEF precisa altresì che **la dichiarazione IMU non dovrà essere (ri)presentata per comunicare il venir meno dell'esenzione IMU riconosciuta solo per il 2020 a seguito dell'emergenza COVID-19** in considerazione del fatto che tale agevolazione ha carattere temporaneo per espressa previsione di legge ed il relativo periodo di durata è conosciuto dai Comuni.

Quanto sopra **non trova applicazione** con riferimento agli enti non commerciali di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/92, che, come previsto dall'art. 1, comma 770, Finanziaria 2020, sono **tenuti a presentare ogni anno** la dichiarazione IMU.

Si rammenta che la dichiarazione IMU è composta di 2 modelli, uno da consegnare all'Ufficio del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili ed uno da conservare a cura del contribuente, e può essere presentata:

- **telematicamente**, tramite Entratel / Fisconline ovvero tramite PEC;
- **in forma cartacea**. In tal caso la consegna del modello può essere effettuata "a mano" o tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa con la dicitura **"Dichiarazione IMU 2020"**. Si riporta di seguito la FAQ così come pubblicata dal Ministero.

Si chiede se i soggetti esonerati dal versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nel corso del 2020 in base ai vari Decreti connessi all'emergenza COVID-19 siano tenuti alla compilazione della Dichiarazione IMU 2021 per il 2020. Nel caso affermativo si chiede quali siano le modalità di compilazione del modello.

In base all'art. 1, comma 769, Legge n. 160/2019, la dichiarazione IMU deve essere presentata ogniqualvolta *"si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta"* e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell'imposta, come nelle ipotesi delle esenzioni previste in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Pertanto, i soggetti passivi, anche in quest'ultimo caso, dovranno presentare la dichiarazione, barrando la casella "Esenzione".

Si ritiene che tale obbligo dichiarativo, al contrario, non sussiste una volta che l'esenzione viene meno, dal momento che per le agevolazioni legate all'emergenza da COVID-19, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni; per cui tale circostanza fa venire meno l'obbligo dichiarativo.

Alla medesima conclusione non si può invece arrivare in ordine alla dichiarazione dovuta dagli enti non commerciali [art. 1, comma 759, lett. g), Legge n. 160/2019], poiché il comma 770 prevede espressamente che la *"dichiarazione deve essere presentata ogni anno"*.

DETERMINAZIONE ACCONTO IMU 2021

Merita evidenziare che oltre alla FAQ sopra commentata il MEF, con la medesima modalità, ha fornito anche un utile chiarimento in merito alla determinazione dell'acconto IMU 2021 da versare entro il prossimo 16.6.2021.

In particolare il MEF precisa che, in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento (art. 1, commi 761 e 762, Finanziaria 2020) e con quanto indicato nella Circolare 18.3.2020, n. 1/DF, per determinare sia l'acconto che il saldo IMU 2021 **va fatto riferimento alle effettive condizioni soggettive e oggettive dell'immobile verificatesi nel corso del primo e del secondo semestre e non in misura pari al 50% dell'imposta annua.**

Pertanto, con riferimento ad un immobile acquistato nel corso del primo semestre 2021, l'acconto IMU 2021 va quantificato considerando il numero dei mesi del semestre in cui si è verificato il possesso (per un immobile acquistato l'1.6, l'acconto IMU 2021 va calcolato considerando 1 solo mese).

Si riporta di seguito la FAQ così come pubblicata dal Ministero.

Si chiede conferma che il calcolo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per il 2021, separatamente per acconto e saldo, si debba effettuare in base alle effettive condizioni soggettive e oggettive dell'immobile intervenute nel corso del primo e del secondo semestre e non come 50% dell'imposta annua.

Si conferma la soluzione prospettata nel quesito relativamente al versamento della prima rata, sulla base del combinato disposto dei commi 761 e 762 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, in base ai quali:

- *"l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso"*;
- *"il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente"*.

Pertanto, per un immobile acquistato l'1.6.2021 la prima rata dell'IMU, da versare entro il 16.6.2021, deve essere proporzionata a 1 mese di possesso e non deve essere parametrata al 50% del calcolo dell'imposta effettuato su 7 mesi. Del resto, tale aspetto è stato affrontato anche nella Circolare n. 1/DF 2020 laddove, per l'acconto relativo al 2020, è stato chiarito che *"... sembra percorribile anche la possibilità per il contribuente di versare l'acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell'aliquota dell'IMU stabilita per l'anno precedente come previsto a regime dal comma 762..."*.

■

RIPRODUZIONE VIETATA